

Allegato "A" all'atto n. rep.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione la fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione Cavellas - Ente del Terzo Settore"**, in breve **"Fondazione Cavellas - E.T.S."** (di seguito la **"Fondazione"**)

1.2 La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".

1.3 La Fondazione ha sede in **Trescore Balneario (BG)**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

1.4 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

1.5 Le finalità della Fondazione si esplicano prioritariamente nell'ambito della Regione Lombardia, con particolare riferimento al territorio riconducibile alla residenza degli Enti Fondatori e Partecipanti.

1.6 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

1.7 Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità di perseguimento degli stessi.

ART. 2

FONDATORI E PARTECIPANTI

2.1 I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

2.2 Sono qualificati come **Fondatori** il "Consorzio di Servizi Val Cavallina" ed i Comuni od Enti anche privati che vorranno assumere tale qualifica, anche successivamente alla costituzione.

Sono qualificati come **Partecipanti** tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, e le persone fisiche che contribuiscono con continuità, attraverso donazioni, lasciti, prestazioni materiali o immateriali ovvero con attività anche professionali di particolare rilievo, al perseguimento in modo stabile dei fini della fondazione.

2.3 Lo status di partecipante o di Fondatore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposito regolamento assunto ai sensi del presente statuto.

2.4 Il regolamento dovrà prevedere, in particolare, la suddivisione dei Partecipanti per categorie di attività e

partecipazione alla fondazione, in relazione alla quantità e qualità del contributo conferito.

ART. 3

ESCLUSIONE E RECESSO

3.1 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione di un partecipante per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti.

3.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o altre procedure concorsuali.

ART. 4

SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

4.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi come scopo lo sviluppo sociale della comunità, in particolare quella insediata nel territorio ed area circostante ove ha sede la Fondazione e gli Enti Fondatori o Partecipanti -4.2 La Fondazione svolgerà le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali (lett. a);
- Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- Prestazioni socio-sanitarie (lett. c);
- interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (lett. e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i);
- servizi strumentali ad enti del terzo settore (lett. m);
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (lett. p);
- alloggio sociale (lett. q);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);
- promozione della culturale della legalità (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

4.2 In particolare la fondazione ha per scopo la generale promozione dello sviluppo della Comunità della Val Cavallina attraverso la realizzazione, la gestione e l'erogazione, di

servizi sanitario-assistenziali e sociali, residenziali, semi residenziali e domiciliari, (residenza sanitaria assistenziale, casa di riposo, centro diurno integrato, assistenza domiciliare socio sanitaria, ecc), segretariato sociale, tutela minori, gestione dell'edilizia a canone moderato, agevolato e di housing sociale e relative attività di beneficenza rivolta a soggetti disagiati e svantaggiati dal punto di vista socio economico.

4.3 La Fondazione potrà altresì svolgere attività rivolte alla tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente atti alla conservazione, razionale gestione e miglioramento delle condizioni naturali e dei patrimoni ambientali del territorio.

4.4 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

- a) di gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;
- b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;
- c) di gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;
- d) di gestire unità di offerta socio sanitarie;
- e) di gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone disabili o anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- f) di gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate, curandone anche servizi complementari atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.);
- g) di gestire l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
- h) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- i) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- j) di sensibilizzare, occasionalmente ed in via accessoria, l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole, università ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- k) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;

- l) di promuovere il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia;
- m) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale;
- n) di attuare la promozione, occasionalmente ed in via accessoria, culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano in seno alla Fondazione per lo svolgimento degli scopi istituzionali;
- o) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione disagiata;
- p) di curare, occasionalmente ed in via accessoria, l'aggiornamento continuo del personale che opera in seno alla Fondazione per lo svolgimento degli scopi istituzionali;
- q) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane;
- r) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
- s) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;
- t) di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio in genere;
- u) di svolgere assistenza domiciliare ai bisognosi ed indigenti;
- v) di sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- w) di operare in proprio e collaborare con terzi, soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.

4.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, titolare di altri diritti reali di godimento;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività mediante procedure conformi alla legge;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, in via accessoria e strumentale;
- promuovere ed organizzare, occasionalmente ed in via accessoria, manifestazioni, convegni, incontri in ordine a tematiche correlate alle finalità istituzionali.

4.6 La fondazione garantirà l'accesso alle proprie prestazioni ai cittadini residenti nell'ambito territoriale degli enti fondatori o dei comuni Partecipanti. I rapporti con gli enti pubblici saranno regolati da apposite convenzioni o contratti di servizio.

4.7 L'accesso alle prestazioni della fondazione sarà disciplinato

da apposito regolamento conforme alla normativa vigente.

4.8 Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.9 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.10 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

5.1 Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal patrimonio richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai beni ricevuti in dotazione dagli enti fondatori;
- dai beni mobili e immobili che successivamente pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- da contributi economici di enti o privati con espressa destinazione d'incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva destinati a patrimonio costituiti con eccedenze di bilancio.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

6.1 La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo del fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati

al Fondo di dotazione;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;

g) dai ricavi delle attività di interesse generale;

h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutarî, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;

m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

n) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

6.3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - DIVIETO DI RIPARTIZIONE UTILI

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è depositato ai sensi dell'art 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in ottemperanza

all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti.

7.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare entro centoventi giorni ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio, e depositare a sensi dell'art 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 39 del predetto decreto nonché dei relativi regolamenti, disposizioni, linee guida o decreti attuativi.

7.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8

ORGANI DELL'ENTE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente (se nominato)
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Direttore generale (se nominato);
- f) il Comitato Etico (se nominato);

8.2 Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominato, purché nel rispetto dei limiti di legge, ove previsti. Il Direttore, ove presente, in virtù della carica ricoperta e laddove inquadrabile come dipendente della Fondazione, ha diritto a percepire emolumenti purché nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

ART. 9

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

9.1 Il Presidente della Fondazione viene nominato dai Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente deve essere scelto fra persone in possesso di specifica competenza nei settori di attività propri della fondazione, sulla base di specifico curriculum vitae.

9.3 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma.

9.5 Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari.

9.6 La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

9.7 Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

9.8 Il Consiglio d'amministrazione può revocare per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e regolamentari e per il compimento di atti che apportino pregiudizio al patrimonio dell'Ente o alla sua immagine il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dell'interessato.

ART. 10

COMPITI DEL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

10.3 Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- inviare al Consiglio di Amministrazione gli atti fondamentali dell'Ente.

Compete altresì al Presidente, qualora i relativi compiti non

siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale:

- gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione;
- sorvegliare la regolare tenuta dei registri della fondazione.

10.4 Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa e, previa deliberazione del Consiglio stesso, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari.

10.5 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, precisamente:

- n. 1 (uno) consigliere, se il C.D.A. è composto da tre membri, o n. 2 (due) consiglieri, se il C.D.A. è composto da cinque membri, nominati dai Fondatori, a maggioranza degli stessi;
- n. 2 (due) consiglieri, se il C.D.A. è composto da tre membri, o n. 3 (tre) consiglieri, se il C.D.A. è composto da cinque membri, nominati dai Partecipanti, a maggioranza degli stessi.

nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

11.2 Il numero complessivo dei componenti è determinato di volta in volta dai Fondatori.

11.3 I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base di curriculum vitae, che dimostri specifiche attività svolte nei settori di appartenenza della fondazione.

11.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

11.6 Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun consigliere deve curare gli adempimenti ex art. 26, c. 6, del D.Lgs. 117/2017.

11.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

INCOMPATIBILITA'

12.1 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro

che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

12.2 Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

12.3 Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

ART. 13

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL CONSIGLIO

13.1 Sono cause di decadenza dalla carica di Consigliere:

- l'accertamento di gravi violazioni di norme statutarie e regolamentari;
- l'incompatibilità sopravvenuta;
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'inadempimento delle direttive e delle prescrizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;

13.2 La decadenza è deliberata a maggioranza del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, escluso dal computo il Consigliere interessato.

13.3 Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente articolo 11.

13.4 I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione in essere.

13.5 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio d'esercizio (conto consuntivo) nei termini previsti dal presente statuto e nelle forme previste dalla legge; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogniqualevolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un Consigliere, dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale.

14.2 Le adunanze sono convocate dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti,

alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i consiglieri a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax di posta elettronica o PEC inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati;
- d) qualsiasi altra modalità purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

14.3 L'invito deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità ed urgenza, con l'assenso di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

14.4 L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma.

14.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o taluno dei Vice Presidenti indicato dai consiglieri presenti, o, in caso di assenza anche di questi ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

14.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.8 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle

Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

ART. 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.2 Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

15.3 Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce e, in ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.

15.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore generale, della Fondazione, ove nominato, con funzioni di Segretario che provvede alla stesura del verbale. In caso di impedimento accertato del Segretario, tale funzione può essere affidata, per la sola durata dell'impedimento, ad un consigliere designato dal Consiglio stesso.

15.5 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

15.6 Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee alla Fondazione, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

15.7 E' altresì fatto divieto ai membri del consiglio di Amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti o contratti in genere che si riferiscano ai beni amministrati dalla Fondazione.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

16.2 In particolare provvede a:

- a) redigere ed approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio d'esercizio nonché, nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale con i relativi obblighi di deposito previsti dalla legge, nei termini di legge e statuto;
- b) assumere il regolamento per determinare lo status di partecipante o fondatore, fissare il valore minimo delle contribuzioni e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni immateriali;
- c) attribuire la qualifica di fondatore o di partecipante della fondazione;
- d) approvare i regolamenti di cui al presente statuto, ed in particolare i regolamenti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, sulla base delle proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale e della programmazione strategica, tenuto conto qualora necessario per una migliore armonizzazione delle risorse anche degli atti di programmazione degli Enti pubblici;
- e) deliberare l'organigramma della fondazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni sull'acquisto e l'alienazione di immobili e sull'assunzione dei mutui;
- g) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- h) nominare e revocare il Direttore generale fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- i) nominare e revocare il Direttore Sanitario (se previsto e necessario), fissandone il compenso su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l) richiedere la nomina del revisore legale/organo di controllo al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Bergamo, fissandone il compenso nei termini di legge su proposta del Presidente;
- m) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- n) deliberare in merito ai Regolamenti e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- o) promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
- p) promuovere progetti di utilità sociale e di studio;
- q) deliberare l'organigramma e le relative variazioni, nonché il Modulo organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001;
- r) disciplinare lo stato giuridico del personale ed i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi;
- s) disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- t) deliberare sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione;
- u) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- v) autorizzare il Presidente ad agire e a resistere in giudizio;

w) nominare tra i propri membri il Vice Presidente, ove presente;
x) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
y) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

16.4 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

16.5 I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

16.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

COMITATO ETICO

17.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

- a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- b) persone con esperienza nel settore socio sanitario e assistenziale;
- c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;
- b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;
- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione;
- d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi.

17.2 Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

ART. 18

DIRETTORE GENERALE

18.1 Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della fondazione. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può in difetto di nomina farsi carico

delle sue funzioni e competenze.

18.2 Il Direttore generale resta in carica sino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e può essere rinominato.

18.3 Il Direttore generale provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Direttore generale definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal consiglio di gestione, redige i progetti di bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio.

18.4 Collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

18.5 Sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso.

18.6 Il Direttore generale è Segretario della Fondazione e partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il relativo verbale.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dai Fondatori e Partecipanti, a maggioranza dei complessivi componenti.

19.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

19.3 E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

19.4 In caso di organo collegiale il Presidente viene eletto dal collegio stesso.

19.5 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale e possono essere riconfermati.

19.6 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.7 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

19.8 Le riunioni dell'Organo di controllo, se collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19.10 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.11 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro. In tal caso la nomina spetta ai Fondatori e Partecipanti, a maggioranza dei complessivi componenti.

19.12 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19.13 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 20

OPERAZIONI STRAORDINARIE

20.1 È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

ART. 21

TRASFORMAZIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE

21.1 Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni,

in base alle disposizioni di legge.

21.4 In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 22

NORME GENERALI

22.1 La Fondazione provvede, se del caso, con appositi Regolamenti e protocolli interni, a disciplinare tutti gli aspetti coinvolgenti l'attività istituzionale di interesse generale e l'azione amministrativa nelle sue varie forme.

22.2 Detti documenti contengono norme e disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione istituzionale.

22.3 In essi viene inoltre regolamentata l'attività, i compiti e le attribuzioni del Direttore generale e del Personale, delineandone dettagliatamente le attribuzioni di competenza, gli obblighi ed i criteri di verifica della loro azione.

22.4 In apposito Regolamento Organico del personale dipendente sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con Leggi e contratti di lavoro, i compiti, i doveri ed i diritti del personale dipendente. Ad essi si uniformano anche tutti gli altri operatori, convenzionati e/o a rapporto libero professionale, che collaborano con la Fondazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Detto Regolamento disciplina in particolare tutte le norme di comportamento.

22.5 In particolare, la Fondazione si conforma alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i in ordine all'organizzazione interna, all'adozione di un Modulo Organizzativo e Gestionale (MOG) e di un apposito Organo di vigilanza sul rispetto dello stesso.

ART. 23

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

23.1 Le disposizioni di modifica riguardanti gli organi sociali della Fondazione si applicano a partire dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; pertanto, da tale data, si intenderanno decaduti tutti gli attuali membri degli organi sociali, subentrando i nuovi membri del consiglio di amministrazione ed organo di controllo nominati ai sensi del presente statuto.

In tal senso per la prima nomina del Consiglio di Amministrazione, sono definiti e riconosciuti dal Consiglio di Gestione vigente, quali:

- "Fondatori": il Consorzio Servizi Val Cavallina,
- "Partecipanti": l'Associazione Cavellas e l'Associazione IGEA.

ai quali spetterà la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed organo di controllo con le modalità previste

dal presente statuto.

23.2 L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

23.3 Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.

23.4 Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.